

## Il Consiglio in breve

Il Consiglio provinciale è uno degli organi della Provincia, insieme al Presidente della Provincia e alla Giunta provinciale.

Il Consiglio provinciale può ben essere considerato il "Parlamento" del Trentino e svolge la funzione legislativa. È quindi un organo rappresentativo della popolazione e di indirizzo politico, poiché orienta e determina le scelte politiche della Provincia.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto da trentacinque consiglieri, compreso il Presidente e il Vicepresidente della Provincia, e dura in carica cinque anni. Gli assessori provinciali, invece, non sono componenti del Consiglio secondo quanto disposto dalla legge elettorale provinciale, benché abbiano il diritto e il dovere di partecipare ai lavori degli organi consiliari.

### Come avvengono le elezioni

---

Lo Statuto di autonomia attribuisce ad una legge provinciale - approvata con un procedimento differenziato e rinforzato rispetto alle altre leggi provinciali - la definizione delle modalità di elezione del Consiglio provinciale. La legge provinciale n. 2 del 2003 stabilisce, così, che il Consiglio provinciale sia eletto ogni cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge provinciale. Possono votare i cittadini maggiorenni residenti in provincia ininterrottamente da almeno un anno o che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di attuazione statutaria di riferimento (DPR n. 50 del 1973). L'elezione avviene a suffragio universale, diretto e segreto e a turno unico, secondo un sistema a base proporzionale corretto. Il territorio della provincia costituisce un unico collegio. Un seggio del Consiglio provinciale è assegnato, per statuto, ad un rappresentante dei territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. La garanzia statutaria di rappresentanza della minoranza linguistica ladina è attuata con l'attribuzione di un seggio al candidato con più preferenze raccolte nei comuni ladini e appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nei medesimi comuni.

La legge elettorale provinciale prevede un premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente; il premio di maggioranza fa sì che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente siano attribuite almeno 18 seggi oppure 21 seggi, se il candidato eletto Presidente e le liste a lui collegate hanno ottenuto il 40 per cento dei voti. Alla lista o gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente sono comunque assegnati non più di 23 seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia. Alle forze di minoranza sono quindi riservati almeno 11 seggi.

Il Consiglio provinciale di Trento costituisce, insieme al Consiglio provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Questo fatto, oltre a valorizzare il ruolo delle due province, richiede apposite norme di armonizzazione dell'elezione dei due consigli provinciali. A questo proposito lo Statuto prevede che le elezioni avvengano contestualmente, a Trento e a Bolzano, e dettano una disciplina specifica in caso di scioglimento anticipato di una delle due assemblee.

## **Che cosa fa il Consiglio provinciale**

---

Il compito principale che lo Statuto riserva al Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa: è il Consiglio che, con una procedura articolata, approva le leggi della Provincia.

Ma il Consiglio ha tanti altri compiti, non certo meno rilevanti: innanzitutto ha un'importante funzione di indirizzo politico e di controllo sul Presidente della Provincia e sulla Giunta provinciale.

Tali attività si esercitano utilizzando una serie di strumenti tipici quali interrogazioni e mozioni; tramite l'espressione di pareri da parte delle commissioni permanenti, ma anche istituendo speciali commissioni che possono essere di studio o di indagine.

Il Consiglio svolge inoltre una funzione che si potrebbe definire informativa, attività essenziale anche nel mondo attuale analogamente al compito che esercitavano i parlamenti medievali quando tramite le assemblee si informava il sovrano su ciò che non andava nel paese. Oggi, con le stesse finalità, il Consiglio, per mezzo dei consiglieri provinciali che sono diretta espressione della popolazione, dibatte su tutti gli argomenti che interessano la collettività e contemporaneamente i consiglieri hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni utili sulle problematiche di loro interesse.

## **Come opera il Consiglio**

---

I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione, che imponendo delle scadenze temporali precise per l'esame dei disegni di legge, razionalizza e rende maggiormente efficace il procedimento legislativo.

Costituisce strumento fondamentale di tale metodo il programma periodico, che viene redatto in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi e nel quale viene definito l'elenco degli argomenti prioritari che il Consiglio intende esaminare, tendenzialmente nel successivo trimestre, con indicazione delle tornate consiliari per la relativa trattazione. Attraverso il calendario periodico delle commissioni, che viene predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma periodico del Consiglio, è assicurato il necessario collegamento tra l'attività del Consiglio e quella istruttoria in sede referente: le commissioni sono infatti chiamate a lavorare tendenzialmente sulle priorità indicate dai Capigruppo.

Tale sistema, che consente l'individuazione di tempi certi per l'esame dei singoli provvedimenti legislativi in commissione, garantisce la possibilità per le stesse di organizzare in modo congruo ed efficiente i propri lavori nell'ottica di un'istruttoria adeguata.

L'ordine del giorno delle singole tornate consiliari viene redatto dal Presidente del Consiglio tenendo conto delle priorità indicate nel programma periodico e dell'attività svolta dalle commissioni.

È nella fase temporale di determinazione dell'ordine del giorno che si colloca il cosiddetto "contingentamento" inteso come definizione complessiva del tempo riservato all'esame dei singoli disegni di legge in Aula e che rappresenta il corollario del metodo della programmazione.

L'indicazione di termini certi per l'esame nelle commissioni dei singoli provvedimenti, unitamente alla determinazione di tempi complessivi da riservare agli stessi per la trattazione in Aula, in modo da consentire la conclusione del relativo iter nelle tornate

individuata, costituisce un binomio di sinergia positiva, in grado di garantire una maggiore immediatezza all'operato dell'Assemblea legislativa trentina.

### **L'autonomia del Consiglio**

---

Lo Statuto riserva al Consiglio una peculiare posizione di autonomia rispetto agli altri organi nei quali si articola la Provincia, autonomia che si realizza innanzitutto con la possibilità di darsi un proprio regolamento con cui sono stabilite le regole per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi, sono individuate le tipologie degli atti tipici e sono definiti i procedimenti decisionali. Tali materie sono coperte dalla cosiddetta "riserva di regolamento" perché soltanto il regolamento interno, e non altra fonte, può intervenire su di esse. Dato il suo carattere di "atto fondamentale" il regolamento interno può essere modificato con una maggioranza qualificata, dei due terzi, per garantire che esso sia ampiamente condiviso dalle forze politiche di maggioranza e di minoranza.

Al Consiglio è riconosciuta anche un'ampia autonomia contabile e funzionale: approva il proprio bilancio e il relativo rendiconto, stabilisce l'organizzazione della propria struttura e, inoltre, per assicurare la professionalità richiesta da una funzione particolarmente specializzata, si avvale della collaborazione di proprio personale, collocato in un ruolo distinto da quello generale della Provincia.

# Il Presidente

## Messaggio di benvenuto

---

Sono lieto di darLe il mio più cordiale benvenuto nel sito del Consiglio provinciale. In questo spazio Lei potrà leggere e "sfogliare" innanzitutto il nostro giornale online, continuamente aggiornato sulle ultime notizie relative all'attività politica, legislativa e dell'istituzione in genere. Qui troverà inoltre le prossime convocazioni dei nostri organi, la presentazione di tutti i nostri uffici, la possibilità di contattarci e un'approfondita banca dati, in grado di offrirLe sia un vasto archivio storico di leggi e documenti sia il panorama completo delle norme e degli atti politici recentemente depositati, ancora in discussione e già approvati. Avrà inoltre l'opportunità di ricevere tutte le nostre informazioni via email iscrivendosi attraverso il sito alle Newsletter del Consiglio provinciale.

Il nostro obiettivo è quello di trasformare sempre più la struttura del Consiglio in una "casa di vetro" aperta e accessibile a tutti, anche a chi non può muoversi da casa, dal posto di lavoro e da ogni parte del globo. Quella dell'informazione è del resto una delle missioni fondamentali e qualificanti affidata all'organo più rappresentativo della popolazione trentina, perché i consiglieri eletti dai cittadini rendano sistematicamente e pubblicamente conto del loro operato. Mai quanto oggi occorre che la comunicazione istituzionale soddisfi nel modo più rapido e semplice possibile la domanda di partecipazione emergente dalla società civile in termini di trasparenza e di conoscenza tempestiva del dibattito politico e della produzione legislativa.

Consapevoli di ciò, abbiamo deciso di dare immediatamente notizia del nostro lavoro sfruttando le potenzialità forniteci da internet, ma siamo al tempo stesso disponibili e interessati ad accogliere, anche attraverso questo strumento, quanto Lei vorrà "dirci", per promuovere e sviluppare un dialogo fra Consiglio e cittadini che possa arricchire di idee, osservazioni e proposte la vita della nostra democrazia.

Il Presidente

Giovanni Kessler

# I consiglieri

## Introduzione

---

Il Consiglio provinciale è un organismo politico-rappresentativo composto da 35 rappresentanti: 34 consiglieri e il Presidente della Provincia. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, sono cioè scelti direttamente dal popolo. Inoltre i membri del Consiglio provinciale di Trento compongono, assieme ai membri del Consiglio provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Hanno diritto di voto coloro che risiedono in provincia da un periodo ininterrotto di un anno e coloro che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di attuazione statutaria di riferimento (DPR n. 50 del 1973). Sono eleggibili alle cariche di consigliere provinciale e di Presidente della Provincia i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che abbiano diciotto anni e che risiedano nel territorio della regione.

Per esercitare le funzioni proprie dei consiglieri provinciali, i componenti del Consiglio devono prestare giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Lo Statuto speciale e il regolamento interno del Consiglio provinciale attribuiscono ai consiglieri provinciali molti poteri, tra i quali spiccano quelli di impulso per il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue funzioni, quelli di proposta dei tipici atti consiliari per concorrere all'esercizio delle funzioni consiliari (legislativa, di indirizzo politico, di controllo, ecc.) e quelli di informazione.

I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico ma sono liberi e indipendenti, interpreti solo della volontà generale della provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione e nello Statuto ed è denominata "divieto di mandato imperativo".

Il consigliere provinciale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Anche per i consiglieri che sono componenti delle commissioni vi è l'obbligo di informare preventivamente il presidente della commissione in caso di assenza. Dal novembre 2008 è in vigore la nuova disciplina sulle conseguenze economiche per i consiglieri che non ottemperano al dovere di partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi; pertanto, quando un consigliere è assente senza valida giustificazione, dalla diaria che gli spetta ai sensi della vigente normativa sono detratti determinati importi.

Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi consiliari: sono doveri posti da disposizioni che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Infatti, il regolamento sancisce il divieto di pronunciare parole sconvenienti e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute, ma anche il dovere di tenere un comportamento decoroso e il divieto di assumere atteggiamenti o di usare abbigliamenti non adeguati al prestigio dell'istituzione.

Il **manuale del consigliere**, messo a disposizione di ciascun consigliere ad inizio legislatura, illustra gli organi consiliari, gli atti, gli strumenti e le procedure di interesse dei consiglieri. Di seguito si riporta il manuale; la sua consultazione è facilitata dall'indice degli

argomenti, divisi tra l'area politico-istituzionale e l'area amministrativa e linkati ai rispettivi testi.

## AREA POLITICO - ISTITUZIONALE

servizio legislativo - dirigente: dott. Camillo Lutteri  
servizio organi collegiali - dirigente: dott.ssa Giorgia Loss

### **Organizzazione e procedure**

Assistenza procedurale .....

Atti consiliari: accesso .....

Atti consiliari: presentazione e archivio .....

Calendari delle sedute .....

Commissioni: membri aggregati .....

Commissioni permanenti .....

Conferenza dei Presidenti dei gruppi .....

Consulenza

Convalida degli eletti .....

Partecipazione alle sedute .....

Minoranze consiliari .....

Nomine e designazioni .....

Programmazione dei lavori consiliari .....

Verbali e resoconti .....

### **Attività legislativa**

Disegni di legge .....

Emendamenti .....

Sessione di bilancio .....

### **Attività politico - ispettiva**

Ammissibilità degli atti politici .....

Interrogazioni a risposta immediata .....

Interrogazioni e interpellanze .....

Mozioni

Ordini del giorno .....

### **Informazione e documentazione**

Banche dati consiliari .....

Conferenze di informazione .....

Documenti e ricerche .....

Informazione dei consiglieri .....

Pubblicità dei lavori consiliari .....

## AREA AMMINISTRATIVA

servizio amministrazione - dirigente: dott.ssa Elisabetta Loss

### **Trattamento economico dei consiglieri**

Detrazioni per assenze dalle sedute .....	
Indennità di carica .....	
Indennità e diaria .....	
Pubblicità situazione patrimoniale .....	
Trasferte per la partecipazione alle sedute .....	
Trasferte per mandato istituzionale .....	
Trasferte per mandato politico .....	

### **Gruppi consiliari**

Consuntivo annuale .....	
Contributi ai gruppi consiliari .....	
Fondo per studi e consulenze .....	
Personale dei gruppi: disciplina .....	
Personale dei gruppi: dotazione .....	
Personale dei gruppi: indennità di funzione .....	
Personale dei gruppi: rimborso degli oneri .....	
Sedi dei gruppi consiliari .....	

### **Beni e servizi**

Manutenzioni e assistenze .....	
Salute e sicurezza sul lavoro .....	
Strumenti e servizi informatici .....	
Telefonia .....	

### **Modulistica attinente all'area politico-istituzionale** .....

# I gruppi consiliari

## Introduzione

---

I gruppi consiliari non sono organi interni del Consiglio, ma piuttosto articolazioni organizzative per una gestione più efficace dell'attività assembleare: nella composizione degli organi collegiali, nella programmazione dei lavori consiliari, nella discussione di taluni atti consiliari quali mozioni e ordini del giorno.

La formazione dei gruppi consiliari, data la sua utilità funzionale, è tra i primi adempimenti della legislatura. Entro cinque giorni dal giuramento i consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono appartenere. Tutti i consiglieri devono aderire ad un gruppo consiliare e, generalmente, coloro che sono stati eletti nelle liste dello stesso partito confluiscono in uno stesso gruppo consiliare, che di solito porta identico nome. Il regolamento interno consente anche gruppi costituiti da un solo consigliere, purché sia stato eletto in una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni.

I consiglieri che al loro ingresso in Consiglio non dichiarano a quale gruppo intendono aderire e i consiglieri che durante la legislatura non si riconoscono più nei gruppi esistenti confluiscono nel gruppo misto, il quale quindi può essere composto da consiglieri di orientamento politico differente.

Ciascun gruppo individua un presidente che, oltre ad essere responsabile della gestione del gruppo, ha l'importante compito di curare i rapporti tra il Consiglio e il gruppo rappresentando lo stesso all'interno della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, l'organo di consulenza del Presidente su tutta l'attività del Consiglio provinciale.

Ogni gruppo consiliare cura l'attività istituzionale dei consiglieri, avvalendosi di mezzi finanziari per le spese di funzionamento e di personale alle dirette dipendenze. Un apposito regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, individua gli interventi a favore dei gruppi consiliari a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Essi consistono nell'assegnazione di locali e beni per lo svolgimento delle funzioni e nell'erogazione di un contributo per il finanziamento dell'attività, in cui rientra anche la possibilità di assumere personale in proporzione al numero dei consiglieri che compongono il gruppo stesso. I contributi assegnati ai gruppi consiliari sono oggetto di un apposito consuntivo che il presidente del gruppo deve redigere annualmente e trasmettere al Presidente del Consiglio entro i termini fissati dal regolamento di riferimento.

# Prerogative, doveri e sanzioni dei consiglieri

## **Le prerogative dei consiglieri provinciali**

---

I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico ma sono liberi e indipendenti, interpreti solo della volontà generale della provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione e nello Statuto ed è denominata "divieto di mandato imperativo".

I consiglieri provinciali, così come i parlamentari, godono della cosiddetta insindacabilità in base alla quale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio del loro mandato. Tale garanzia tutela non tanto la persona del consigliere quanto la funzione consiliare e riguarda sia l'attività svolta nelle aule del Consiglio sia le iniziative esterne purché qualificabili come esercizio della funzione consiliare; essa è tesa a garantire che ogni decisione consiliare sia liberamente adottata in condizioni di reale autonomia, in piena indipendenza da ogni azione o comportamento, interno ed esterno, che possa metterla in pericolo.

Sempre a garanzia dello svolgimento in condizioni di autonomia e indipendenza della funzione consiliare, ai consiglieri è attribuita una indennità di carica. Questo istituto, anch'esso peculiare delle moderne democrazie, assicura ai consiglieri una retribuzione fissa e permette a tutti i cittadini l'accesso alla funzione pubblica, indipendentemente dallo stato sociale di appartenenza.

## **I poteri dei consiglieri provinciali**

---

Ai consiglieri provinciali spetta un potere di iniziativa con riferimento a tutte le tipiche funzioni consiliari, innanzitutto quella legislativa, potendo presentare disegni di legge, ma anche rispetto alle funzioni di indirizzo politico e di controllo sul Presidente della Provincia e sulla Giunta provinciale, attraverso la promozione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

I consiglieri provinciali hanno inoltre il diritto di accedere alle informazioni utili allo svolgimento del loro mandato, per poter discutere in Consiglio sui temi che toccano la collettività provinciale, per poter prospettare soluzioni e miglioramenti e di conseguenza proporre deliberazioni consiliari.

I consiglieri provinciali concorrono poi come componenti degli organi interni in cui si articola il Consiglio all'istruttoria dei procedimenti legislativi in sede referente, alla funzione consultiva assegnata alle commissioni permanenti rispetto agli atti regolamentari o deliberativi di competenza della Giunta provinciale e alla funzione conoscitiva e di indagine, esercitata sia dalle commissioni permanenti sia dalle commissioni speciali di studio o di indagine.

## **I doveri dei consiglieri provinciali**

---

Per esercitare le funzioni proprie dei consiglieri provinciali, i componenti del Consiglio devono prestare giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Il consigliere provinciale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere

ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Anche per i consiglieri che sono componenti delle commissioni vi è l'obbligo di informare preventivamente il presidente della commissione in caso di assenza.

Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi consiliari: sono doveri posti da norme che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Infatti, il regolamento sancisce il divieto di pronunciare parole sconvenienti e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute, ma anche il dovere di tenere un comportamento decoroso e il divieto di assumere atteggiamenti o di usare abbigliamento non adeguati al prestigio dell'istituzione.

### **Le sanzioni che colpiscono i consiglieri provinciali**

---

Le sanzioni sono conseguenze previste per chi trasgredisce obblighi e doveri.

Un primo tipo di sanzione è correlato con il dovere di avvisare preventivamente il presidente della commissione in ogni caso in cui un consigliere componente non possa partecipare alla riunione. Se per tre volte consecutive un consigliere non comunica la propria assenza è previsto che decada dalla carica ricoperta. Ora, però, accanto a questa previsione che incide sulla composizione dell'organo e vale solo per le commissioni, va considerata la nuova disciplina - in vigore dal novembre 2008 - sulle conseguenze economiche per i consiglieri che non ottemperano al dovere di partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi; pertanto, quando un consigliere è assente senza valida giustificazione, dalla diaria che gli spetta ai sensi della vigente normativa sono detratti determinati importi.

Altre sanzioni possono essere applicate direttamente dal Presidente del Consiglio ai consiglieri che violano una serie di norme poste a garanzia del mantenimento dell'ordine durante le sedute. Tali sanzioni sono: il richiamo del consigliere ad attenersi ai tempi riservati al dibattito o all'argomento in discussione nel caso l'oratore non rispetti i limiti di tempo stabiliti dal regolamento o si discosti dal tema su cui ha preso la parola (in questo caso il Presidente, dopo due richiami, non concederà più di parlare fino a conclusione di quella discussione) nonché il richiamo del consigliere, citandolo espressamente per nome, nel caso l'interessato con parole o comportamenti disturbi il regolare svolgimento delle sedute.

Se un consigliere subisce più richiami nella stessa seduta o provoca tumulti e disordini, il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggere la censura, ossia il divieto di partecipare alle riunioni del Consiglio per un periodo variabile da due a quattro sedute.

Specifiche sanzioni sono anche previste, e costituiscono una novità assoluta della XIV legislatura, per la violazione degli obblighi stabiliti dal nuovo regolamento in materia di votazioni effettuate con il sistema elettronico.

# Organi interni del Consiglio

## Introduzione

---

Per svolgere le tante funzioni che gli competono, il Consiglio si articola in organi interni. Innanzitutto elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre Segretari questori.

Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e dà impulso ai lavori consiliari, fa osservare il regolamento e tutela con imparzialità i diritti dei consiglieri; il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando è assente e collabora con lui, mentre i Segretari questori affiancano la Presidenza nella regolare gestione delle sedute.

Il Consiglio poi nomina le commissioni. L'esistenza di talune di esse è obbligatoria: trattasi delle commissioni permanenti nominate fin dall'inizio della legislatura con il compito di seguire l'attività legislativa. Altre si possono costituire in qualsiasi momento, su proposta di ciascun consigliere e con l'adesione della maggioranza del Consiglio: sono le commissioni di studio, atte ad approfondire specifici affari, e le commissioni di indagine, allo scopo di indagare su determinate tematiche.

A loro volta ogni commissione nomina al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario. I presidenti delle commissioni periodicamente sono chiamati dal Presidente del Consiglio nella Conferenza dei presidenti delle commissioni per il loro coordinamento.

## Le funzioni del Presidente

---

Il Presidente del Consiglio è l'organo centrale nell'organizzazione del Consiglio e gli compete un importante ruolo istituzionale che svolge in piena indipendenza e imparzialità, con il solo scopo di garantire i diritti di tutti i consiglieri assicurando il rispetto delle minoranze.

La particolare maggioranza di voti richiesta per la sua elezione è da porre in relazione con la sua posizione di organo neutrale che rappresenta l'intera Assemblea. E in forza del carattere rappresentativo diretto del Consiglio, il Presidente ha anche un importante ruolo di rappresentanza esterna.

Il Presidente ha un potere di grande rilievo nella direzione del Consiglio e dei suoi organi, nonché nell'impulso e nel coordinamento dei lavori consiliari. Spetta al Presidente convocare il Consiglio e redigere l'ordine del giorno delle sedute, moderare la discussione, mantenere l'ordine, stabilire l'ordine delle votazioni e proclamarne i risultati. È parte attiva nel complesso procedimento di programmazione delle attività, in attuazione di un preciso interesse politico-statutario. Ma è anche un organo di garanzia che assicura equilibrio nelle tante decisioni che gli competono, dal dichiarare procedibili e ammissibili i documenti all'assicurare uniforme interpretazione delle regole scritte e non del diritto consiliare.

Il rilievo della carica pubblica, il prestigio di cui gode il Presidente di Assemblea dipendono dunque dalle modalità di esercizio di tanti e delicati compiti in un contesto composto e controllato da tutte le forze politiche che, attraverso il meccanismo elettorale, trovano rappresentanza in Consiglio provinciale.

**Data elezione:** 2 dicembre 2008

Il Presidente

Giovanni Kessler

## Ufficio di presidenza

---

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente e da tre Segretari questori. È l'organo a cui competono funzioni riguardanti l'organizzazione interna del Consiglio, prime fra tante la predisposizione del bilancio nonché la gestione del personale e degli uffici.

Spetta all'Ufficio di presidenza adottare atti normativi cosiddetti minori, fra i quali il regolamento che organizza le strutture del Consiglio.

Ognuno dei componenti l'Ufficio di presidenza ha propri compiti.

Un rilievo a parte assume la figura del Presidente, per l'alto ruolo istituzionale di garanzia.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Esercita funzioni che gli sono delegate dal Presidente.

I tre Segretari questori collaborano con il Presidente soprattutto nei compiti attinenti la gestione delle sedute del Consiglio, con particolare riferimento allo svolgimento delle votazioni, al fine di assicurare un regolare andamento dei lavori dell'Assemblea. Coadiuvano il Presidente nell'esercizio dei poteri previsti per il mantenimento dell'ordine delle sedute.

**Data elezione:** 2 dicembre 2008

### Composizione attuale:

<b>Presidente</b>	<u>Kessler Giovanni</u>
<b>Vicepresidente</b>	<u>Eccher Claudio</u>
<b>Segretario questore</b>	<u>Anderle Renzo</u>
<b>Segretario questore</b>	<u>Morandini Pino</u>
<b>Segretario questore</b>	<u>Savoi Alessandro</u>

Segreteria a cura della Direzione generale

## Giunta delle elezioni

---

La Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria diretta a verificare l'inesistenza, in capo ai consiglieri provinciali, di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio provinciale è infatti competente a giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti e per l'esercizio di tale compito si avvale della Giunta delle elezioni.

La Giunta delle elezioni è nominata dal Consiglio provinciale ad inizio legislatura ed è formata da un numero di componenti che varia in relazione al numero dei gruppi consiliari, che, per regolamento, hanno diritto ad un proprio rappresentante nell'organo.

La Giunta delle elezioni raccoglie e verifica la documentazione necessaria ad accertare l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo ai consiglieri.

Per ineleggibilità si intende un impedimento giuridico ad essere eletto, un impedimento che incide sulla candidatura e sulla conseguente elezione, provocandone l'annullamento.

L'incompatibilità incide invece sull'esercizio del mandato consiliare: cioè la legge prevede che certe cariche o rapporti non siano cumulabili con l'incarico di consigliere. Pertanto l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità fa sorgere nel consigliere l'obbligo di scelta tra il mandato consiliare o la carica incompatibile. Se non lo fa è dichiarato decaduto.

Qualora la Giunta delle elezioni rilevi la possibile esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità apre un'istruttoria contestando formalmente i fatti al consigliere, il quale può presentare le proprie controdeduzioni. La Giunta può quindi assumere ulteriori informazioni, anche promuovendo un incontro con l'interessato accompagnato, se lo ritiene, da persona di fiducia.

La Giunta delle elezioni deve concludere i propri lavori entro i sei mesi che decorrono dalla proclamazione degli eletti, formulando per ogni consigliere una proposta motivata di convalida, o di annullamento, o di decadenza, sulla quale il Consiglio decide in via definitiva.

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

**Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<u>Firmani Bruno</u>
<b>Vicepresidente</b>	<u>Delladio Mauro</u>
<b>Segretario</b>	<u>Anderle Renzo</u>
<b>Componente</b>	<u>Bombarda Roberto</u>
<b>Componente</b>	<u>Chiocchetti Luigi</u>
<b>Componente</b>	<u>Eccher Claudio</u>
<b>Componente</b>	<u>Giovanazzi Nerio</u>
<b>Componente</b>	<u>Ottobre Mauro</u>
<b>Componente</b>	<u>Savoi Alessandro</u>
<b>Componente</b>	<u>Zeni Luca</u>

Segreteria a cura del Servizio Organi collegiali

---

### **Conferenza dei Presidenti dei gruppi**

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è composta dai presidenti dei gruppi consiliari e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alle sue sedute partecipano anche il Presidente della Provincia e, talvolta, i presidenti delle commissioni.

La composizione non proporzionale dell'organo, visto che ogni forza politica vi partecipa con un rappresentante, comporta una interessante particolarità procedurale: in Conferenza dei Presidenti dei gruppi normalmente non si vota. Con le modifiche regolamentari introdotte nel corso della XIII legislatura è stata prevista una deroga a tale disciplina: in sede di definizione dei programmi periodici del Consiglio e dei tempi complessivi da riservare per l'esame dei disegni di legge in Aula trova applicazione il cosiddetto voto plurimo. In tali casi la Conferenza dei Presidenti dei gruppi esprime parere favorevole con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a tre quarti dei componenti il Consiglio.

Principale compito della Conferenza dei Presidenti dei gruppi è collaborare con il Presidente del Consiglio per la predisposizione del calendario delle sedute e per la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Conferenza è un organo politico rappresentativo di tutte le forze componenti il Consiglio e pertanto è un organo di consulenza generale che il Presidente convoca quando ritiene utile sentire l'orientamento dei diversi gruppi politici sui problemi relativi all'attività del Consiglio.

**Data elezione:** 2 dicembre 2008

**Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<a href="#"><u>Kessler Giovanni</u></a>
<b>Pres. gruppo Verdi e Democratici del Trentino</b>	<a href="#"><u>Bombarda Roberto</u></a>
<b>Pres. gruppo UAL - Union Autonomista Ladina</b>	<a href="#"><u>Chiocchetti Luigi</u></a>
<b>Pres. gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese</b>	<a href="#"><u>Dallapiccola Michele</u></a>
<b>Pres. gruppo Civica per Divina Presidente</b>	<a href="#"><u>Eccher Claudio</u></a>
<b>Pres. gruppo Italia dei Valori</b>	<a href="#"><u>Firmani Bruno</u></a>
<b>Pres. gruppo Amministrare il Trentino</b>	<a href="#"><u>Giovanazzi Nerio</u></a>
<b>Pres. gruppo Unione per il Trentino</b>	<a href="#"><u>Lunelli Giorgio</u></a>
<b>Pres. gruppo Misto</b>	<a href="#"><u>Magnani Mario</u></a>
<b>Pres. gruppo Lega Nord Trentino</b>	<a href="#"><u>Savoi Alessandro</u></a>
<b>Pres. gruppo Il Popolo della Libertà</b>	<a href="#"><u>Viola Walter</u></a>
<b>Pres. gruppo Partito Democratico del Trentino</b>	<a href="#"><u>Zeni Luca</u></a>

Segreteria a cura del [Servizio organi collegiali](#)

**Conferenza dei Presidenti di commissione**

---

La Conferenza dei Presidenti di commissione è composta dai presidenti delle commissioni consiliari e presieduta dal Presidente del Consiglio.

Gli scopi principali sono l'indirizzo e il coordinamento delle attività delle commissioni nonché la predisposizione dei calendari periodici delle sedute.

**Data elezione:** 19 dicembre 2008

**Composizione attuale:**

<b>Presidente del Consiglio provinciale</b>	<a href="#"><u>Kessler Giovanni</u></a>
<b>Presidente della Prima Commissione permanente</b>	<a href="#"><u>Anderle Renzo</u></a>
<b>Presidente della Seconda Commissione permanente</b>	<a href="#"><u>Dominici Caterina</u></a>
<b>Presidente della Terza Commissione permanente</b>	<a href="#"><u>Bombarda Roberto</u></a>
<b>Presidente della Quarta Commissione permanente</b>	<a href="#"><u>Civico Mattia</u></a>

Segreteria a cura del [Servizio organi collegiali](#)

**Commissioni permanenti**

---

Le commissioni sono organi interni del Consiglio. Nominate dall'Assemblea ad inizio legislatura, presentano un numero di componenti variabile, ma esso deve rispecchiare il più possibile la consistenza dei gruppi consiliari.

Nella XIV legislatura il Consiglio provinciale ha nominato quattro commissioni permanenti e ad ognuna di esse ha attribuito specifiche materie fra quelle attribuite alla potestà legislativa della Provincia.

Le commissioni permanenti partecipano, secondo modalità proprie al loro carattere di organi interni, alle funzioni del Consiglio provinciale. Partecipano in primo luogo al procedimento di formazione delle leggi provinciali; esse si riuniscono in sede referente per

svolgere l'istruttoria dei disegni di legge presentati al Consiglio cioè per approfondire il contenuto e per capire la necessità e la portata dell'intervento normativo sottoposto al loro esame.

Le commissioni svolgono inoltre un'importante funzione consultiva, sono cioè chiamate ad esprimere un parere su numerosi provvedimenti amministrativi prima che questi siano adottati in via definitiva.

Le commissioni possono poi diventare un luogo di approfondimento per tematiche d'interesse e su cui ritengono opportuno raccogliere informazioni o ai fini dell'attuazione di atti di indirizzo o controllo.

Per lo svolgimento di tali attività il regolamento interno prevede diversi istituti: consultazioni, richieste di informazioni e sopralluoghi. Tramite le consultazioni le commissioni ascoltano i soggetti interessati dall'argomento trattato quali organizzazioni sociali, economiche e professionali, associazioni o gruppi di cittadini; le richieste d'informazioni si rivolgono invece alla Giunta provinciale mentre il sopralluogo è la modalità che consente alle commissioni di riunirsi fuori dalla sede consiliare per visitare luoghi o situazioni.

Le commissioni, le cui sedute non sono pubbliche e non possono aver luogo contemporaneamente salvo casi eccezionali, organizzano i propri lavori secondo un calendario periodico che fissa le sedute e in programmi di lavoro definiti per ciascuna commissione. Il calendario periodico, redatto dal Presidente del Consiglio nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle commissioni, è predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma dei lavori del Consiglio. La programmazione dei lavori e il conseguente ordine del giorno è determinato dal presidente di ciascuna commissione in modo da assicurare l'esame in via prioritaria degli argomenti compresi nel programma periodico dell'Assemblea, nonché la trattazione degli argomenti da esaminare entro termini fissati dal regolamento interno o dalla legge.

## **Prima Commissione permanente**

---

Autonomia, forma di governo, organizzazione provinciale, programmazione, finanza provinciale e locale, patrimonio, enti locali, affari generali

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

### **Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<u>Anderle Renzo</u>
<b>Vicepresidente</b>	<u>Borga Rodolfo</u>
<b>Segretario</b>	<u>Firmani Bruno</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Cogo Margherita</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Ottobre Mauro</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Penasa Franca</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Savoi Alessandro</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Bombarda Roberto</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Chiocchetti Luigi</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Ferretti Mauro</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Giovanazzi Nerio</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Magnani Mario</u>

Segreteria a cura del Servizio organi collegiali

## **Seconda Commissione permanente**

---

Agricoltura, foreste, cave, miniere, attività economiche, lavoro

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

### **Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<a href="#"><u>Dominici Caterina</u></a>
<b>Vicepresidente</b>	<a href="#"><u>Paternoster Luca</u></a>
<b>Segretario</b>	<a href="#"><u>Dorigatti Bruno</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Civettini Claudio</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Delladio Mauro</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Zanon Gianfranco</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Zeni Luca</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Bombarda Roberto</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Chiocchetti Luigi</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Eccher Claudio</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Firmani Bruno</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Giovanazzi Nerio</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Magnani Mario</u></a>

Segreteria a cura del [Servizio organi collegiali](#)

## **Terza Commissione permanente**

---

Energia, urbanistica, opere pubbliche, espropriazione, trasporti, protezione civile, acque pubbliche, tutela dell'ambiente, caccia e pesca

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

### **Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<a href="#"><u>Bombarda Roberto</u></a>
<b>Vicepresidente</b>	<a href="#"><u>Leonardi Giorgio</u></a>
<b>Segretario</b>	<a href="#"><u>Magnani Mario</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Chiocchetti Luigi</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Depaoli Marco</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Ferretti Mauro</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Filippin Giuseppe</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Giovanazzi Nerio</u></a>
<b>Componente effettivo</b>	<a href="#"><u>Nardelli Michele</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Dallapiccola Michele</u></a>
<b>Membro aggregato</b>	<a href="#"><u>Firmani Bruno</u></a>

Segreteria a cura del [Servizio organi collegiali](#)

## **Quarta Commissione permanente**

---

Politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative, istruzione, ricerca, cultura, informazione, edilizia abitativa

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

**Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<u>Civico Mattia</u>
<b>Vicepresidente</b>	<u>Casna Mario</u>
<b>Segretario</b>	<u>Panetta Salvatore</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Dallapiccola Michele</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Eccher Claudio</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Ferrari Sara</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Magnani Mario</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Morandini Pino</u>
<b>Componente effettivo</b>	<u>Viola Walter</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Bombarda Roberto</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Chiocchetti Luigi</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Firmani Bruno</u>
<b>Membro aggregato</b>	<u>Giovanazzi Nerio</u>

Segreteria a cura del Servizio organi collegiali

---

### **Sottocommissioni**

Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per lo studio, l'esame e l'istruttoria di determinate materie o singoli affari.

Generalmente si ricorre ad una sottocommissione quando vi è l'esigenza di preparare l'istruttoria della commissione svolgendo in sede più ristretta alcuni adempimenti preliminari come, ad esempio, la stesura di un programma di approfondimenti o la redazione di una bozza di un testo unificato di più disegni di legge relativi alla stessa materia. In ogni caso la sottocommissione non può assumere decisioni; non può quindi approvare o respingere un atto al posto della commissione.

La sottocommissione è diretta da un consigliere coordinatore che a conclusione dei lavori riferisce in commissione sull'attività svolta e sul risultato conseguito.

Da qualche anno il ricorso alla sottocommissione è abbastanza raro, preferendosi ad essa la modalità del cosiddetto gruppo di lavoro informale che permette di operare senza l'applicazione delle disposizioni regolamentari proprie delle commissioni cui la sottocommissione è soggetta.

---

### **Commissioni speciali**

Mentre la nomina delle commissioni permanenti, incaricate in primis dell'istruttoria legislativa, si colloca tra gli adempimenti obbligatori di inizio legislatura, la costituzione di commissioni speciali è lasciata alla discrezionalità del Consiglio. Ogni consigliere e la Giunta possono proporre la nomina di una commissione speciale individuandone l'oggetto, i poteri e la durata nonché specificando il tipo di commissione da costituire, se di studio o di indagine. Sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano.

La commissione di studio ha il compito di approfondire un certo argomento, una determinata questione di interesse pubblico, attraverso l'acquisizione di informazioni, notizie, documenti e l'effettuazione di audizioni. Al termine dei propri lavori riferisce al Consiglio sull'attività svolta e sulle conoscenze acquisite, elaborando una relazione.

La commissione d'indagine ricade tra gli strumenti con cui si esplica la funzione di controllo politico del Consiglio sulla Giunta e dispone di incisivi poteri di intervento nei confronti dell'apparato della Provincia e dei suoi enti funzionali. I partecipanti ai lavori sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni di cui possono venire a conoscenza. L'indagine si conclude con l'approvazione di una relazione che, oltre a esporre i fatti e le modalità con le quali si è svolta l'indagine, può contenere anche proposte.

## **Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea**

---

Una commissione particolare, assimilabile in parte a quelle speciali, è la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea. La sua costituzione è decisa dal Consiglio, su proposta di ciascun consigliere o della Giunta, e quindi rappresenta un adempimento eventuale e non obbligatorio; d'altronde, se nominata, opera per tutta la durata della legislatura e pertanto non è a termine come una normale commissione speciale. Essa è formata dai rappresentanti dei gruppi consiliari che chiedono di farne parte, sempre nel rispetto della consistenza numerica degli stessi. Da quando, nella XIII legislatura, il regolamento interno ha previsto tale commissione il Consiglio ha sempre provveduto a nominarla poiché forte è l'interesse dei consiglieri per le tematiche comunitarie.

La Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l'attivazione e l'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali. Inoltre, la commissione può essere chiamata, su decisione del Presidente del Consiglio, anche su richiesta di una commissione permanente, ad esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati alle commissioni di merito. La commissione riceve inoltre dalla Giunta provinciale informazioni di interesse del Consiglio sulle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari elaborate con la partecipazione della Provincia e sulle decisioni comunitarie che incidono sulle competenze e sulle politiche provinciali

La commissione elabora annualmente una relazione con cui informa il Consiglio sull'attività svolta.

Ricerca, studio, proposta e pareri su atti e attività di interesse comunitario

**Data elezione:** 17 dicembre 2008

### **Composizione attuale:**

<b>Presidente</b>	<u><a href="#">Chiocchetti Luigi</a></u>
<b>Vicepresidente</b>	<u><a href="#">Morandini Pino</a></u>
<b>Segretario</b>	<u><a href="#">Casna Mario</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Bombarda Roberto</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Cogo Margherita</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Dallapiccola Michele</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Ferretti Mauro</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Firmani Bruno</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Giovanazzi Nerio</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Magnani Mario</a></u>
<b>Componente effettivo</b>	<u><a href="#">Panetta Salvatore</a></u>

## **Assemblea delle minoranze**

---

L'Assemblea delle minoranze raggruppa i consiglieri che appartengono alle minoranze consiliari, cioè i consiglieri che sono stati eletti in liste non collegate al Presidente della Provincia eletto. Lo status di consigliere di minoranza può però cambiare nel corso della legislatura; la verifica di tale condizione è disposta periodicamente con riferimento al voto espresso dal singolo consigliere rispetto al bilancio di previsione della Provincia o al suo assestamento. La composizione dell'Assemblea delle minoranze può quindi variare nel tempo per il mutamento della posizione politica del singolo consigliere, ma anche perché l'adesione all'Assemblea delle minoranze è volontaria e vi possono quindi essere consiglieri di minoranza che scelgono di non partecipare all'assemblea.

Si usa il termine "minoranze" intenzionalmente al plurale per sottolineare un concetto non solo numerico ma anche politico: ciascuna forza di minoranza ha una propria specifica identità e può concorrere alle discussioni e ai procedimenti decisori con comportamenti diversi rispetto alle altre minoranze.

Il funzionamento dell'Assemblea delle minoranze è disciplinato dal regolamento di garanzia delle minoranze consiliari, adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio ad ogni inizio di legislatura.

Il primo compito dell'Assemblea delle minoranze è l'individuazione in piena autonomia dei propri rappresentanti in consigli di amministrazione, collegi di revisori, comitati, in attuazione delle leggi o dei regolamenti che riservano alle minoranze consiliari la designazione di alcuni componenti di tali organismi.

L'Assemblea delle minoranze però, di fatto, non è solo questo: è anche un luogo di confronto e di dibattito, sede politica dove si concordano azioni unitarie fra le diverse componenti che vi aderiscono.

**Data elezione:** 11 dicembre 2008

### **Composizione attuale:**

<b>Garante</b>	<a href="#">Penasa Franca</a>
<b>Sostituto del Garante</b>	<a href="#">Leonardi Giorgio</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Borga Rodolfo</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Casna Mario</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Civettini Claudio</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Delladio Mauro</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Eccher Claudio</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Ferretti Mauro</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Filippin Giuseppe</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Giovanazzi Nerio</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Morandini Pino</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Paternoster Luca</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Savoi Alessandro</a>
<b>Componente</b>	<a href="#">Viola Walter</a>

# Funzioni del Consiglio

## La funzione legislativa

L'espressione più alta dell'autonomia della Provincia è rappresentata dall'esercizio della funzione legislativa. La volontà politica, che può concretizzarsi in molteplici atti, trova certamente il più solenne momento di formalizzazione nell'"approvare le leggi provinciali", nello stabilire norme disegnate sulla particolare realtà territoriale, sociale ed economica del Trentino.

Il nostro sistema statutario ha previsto la possibilità di legiferare in numerose ed importanti materie che si distinguono essenzialmente in tre gruppi a seconda dei principi e dei limiti che il legislatore deve rispettare. Il gruppo più consistente è anche il più libero, in quanto comprende settori che sono quasi del tutto sottratti alla disciplina dello Stato (potestà esclusiva); in una seconda serie di materie è invece possibile intervenire con legge purché si rispettino i principi fondamentali delle leggi nazionali (potestà concorrente); infine in alcune delimitate materie si può legiferare solo per integrare la disciplina delle leggi statali.

Tale impianto, ancora formalmente in vigore, va ora riletto alla luce della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione, ed in particolare alla luce dell'articolo 10 della stessa, la cosiddetta clausola di salvaguardia. Quest'ultima, consentendo un'interpretazione dello Statuto congruente al nuovo assetto delle competenze regionali e alla peculiare condizione di autonomia attribuita alle regioni speciali, suggerisce un ampliamento dell'area di competenza legislativa della Provincia sia sotto il profilo del catalogo delle materie in essa rientranti, sia sotto il profilo dei limiti cui è soggetto il suo esercizio. Va inoltre ritenuta superata la potestà integrativa ormai assorbita dalla potestà legislativa esclusiva.

Indipendentemente dal tipo di potestà esercitata, le modalità di formazione delle leggi provinciali sono le stesse e sono articolate in un complesso iter, chiamato procedimento legislativo. Tale procedimento è obbligatorio ma non doveroso: significa che tutti i disegni di legge che al termine dell'iter divengono leggi hanno superato necessariamente l'intera procedura, ma un disegno di legge può anche non oltrepassare alcuna delle fasi e dunque, al termine della legislatura, decadere.

### **Iniziativa legislativa**

---

L'iniziativa legislativa si concretizza nella presentazione al Consiglio provinciale di un disegno di legge, cioè una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione che ne illustra le finalità.

Il sistema statutario-regolamentare prevede il potere di iniziativa legislativa in capo a tre soggetti: il popolo, i consiglieri provinciali e la Giunta. Un'iniziativa vincolata, per la Giunta provinciale, è invece quella prevista per la legge finanziaria e della legge per l'approvazione del bilancio della Provincia.

### **Il procedimento legislativo in commissione**

---

I disegni di legge, presentati alla segreteria del Consiglio, dopo un controllo di regolarità formale sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente per materia.

Il disegno di legge è quindi sottoposto ad un complesso procedimento articolato in fasi: le due principali si svolgono rispettivamente presso la commissione competente per materia, con carattere istruttorio, e in Assemblea, con valore decisionale. Al termine della procedura, solo se è approvato dal Consiglio provinciale, il disegno di legge diventa legge della Provincia.

La fase che si svolge in commissione è importante per la sua natura istruttorie. L'istruttoria legislativa - si legge nell'articolo 97 bis del regolamento interno - è finalizzata alla corretta formulazione dei disegni di legge. Essa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza sulla necessità dell'intervento legislativo, sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, sulla valutazione dell'impatto normativo, organizzativo e finanziario e sull'adeguatezza del progetto ai mezzi e agli obiettivi da raggiungere. La commissione quindi ha interesse ad acquisire il maggior numero di informazioni e di dati per conoscere le problematiche affrontate dal disegno di legge, l'opportunità delle soluzioni proposte, la correttezza tecnica e la condivisibilità politica delle stesse. Pertanto, generalmente dopo un'esposizione introduttiva del provvedimento svolta dal proponente, la commissione organizza le cosiddette consultazioni, sedute nelle quali sente i soggetti interessati dall'intervento normativo, individuati dalla commissione stessa o che ne hanno fatto richiesta. Per necessità di sintesi la commissione incontra rappresentanti di organizzazioni, associazioni o comunque di gruppi di cittadini. Acquisisce inoltre documenti e informazioni e può chiedere alla Giunta provinciale ogni ulteriore informazione tecnica o politica utile per l'esame. In caso di disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo che deve essere trasmessa entro venti giorni. Talvolta organizza anche sopralluoghi, ossia visite per conoscere particolari realtà. Tra i soggetti che le commissioni incontrano nel corso dell'istruttoria spicca il Consiglio delle autonomie locali, che è sentito in via ordinaria su ogni disegno di legge che riguardi le materie attribuite ai comuni. Data la complessità che caratterizza la fase istruttoria e data l'affinità che talvolta caratterizza le proposte normative la commissione può condurre tali operazioni di approfondimento anche su più disegni di legge riguardanti la stessa materia dopo che il Presidente della commissione ne ha disposto l'abbinamento.

La commissione analizza poi il testo del disegno di legge. Dapprima nelle sue linee generali e poi con riferimento agli articoli; ha il potere di unificare in un solo testo più provvedimenti aventi analoghe finalità, può proporre ed approvare emendamenti, che si sostanziano in modifiche e integrazioni agli articoli, e alla fine approva o respinge il disegno di legge con una votazione finale, la quale però non ha la funzione di bloccare la successiva fase in Consiglio (ecco dunque che tale fase si dice referente perché la commissione deve riferire all'Aula).

I lavori della commissione si chiudono con la nomina di un relatore per l'Assemblea, un consigliere che a nome della maggioranza della commissione presenta al Consiglio una relazione scritta ove è sintetizzata la posizione assunta su quel provvedimento e alla quale è allegato il nuovo testo degli articoli. È possibile per i consiglieri di minoranza presentare proprie relazioni.

Con l'introduzione del sistema della programmazione le commissioni permanenti hanno l'obbligo di concludere l'esame del disegno di legge entro il ventunesimo giorno antecedente l'inizio della trattazione dello stesso in Aula.

## **Il procedimento legislativo in Consiglio**

---

In Assemblea il procedimento è molto formalizzato: il succedersi delle fasi, dei tempi e le regole sono più rituali rispetto all'istruttoria che si svolge in commissione. I momenti fondamentali sono due: la discussione generale sul disegno di legge e la discussione degli articoli. La discussione generale si apre con l'intervento del proponente ma possono partecipare al dibattito tutti i consiglieri e la Giunta. Al termine, dopo le repliche che spettano all'Esecutivo, al relatore della commissione e al proponente, vengono esaminati gli ordini del giorno, documenti politici con i quali si impegna la Giunta su tematiche attinenti al disegno di legge in trattazione.

Si passa poi all'esame e alle votazioni degli articoli e degli emendamenti. Gli emendamenti sono iniziative incidentali che ogni consigliere può presentare ad un disegno di legge e che tendono ad aggiungere, sostituire, modificare o sopprimere parti di quel provvedimento. Anche gli emendamenti sono a loro volta suscettibili di proposte di modificazione tramite i sub-emendamenti. In questa fase le procedure possono divenire particolarmente complesse in relazione al numero degli articoli e degli emendamenti in trattazione e compete allora al Presidente del Consiglio porre in votazione secondo un ordine logico tutti i documenti in base alle regole generali prestabilite.

Al termine, dopo le dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone il disegno di legge alla votazione finale che ha luogo per appello nominale. Il provvedimento legislativo viene allora definitivamente approvato o respinto.

La votazione per articoli, che consente di esaminare le singole disposizioni, determina anche la possibilità che la volontà consiliare ne accetti taluni e ne respinga altri. La votazione finale permette allora che una legge sia, nel suo complesso, approvata o respinta dalla maggioranza del Consiglio.

Grazie all'istituto del contingentamento, inteso come determinazione del tempo complessivo riservato all'esame di ciascun disegno di legge in Aula, vi è la garanzia che il relativo iter legislativo si concluda nel termine previsto.

## **La sessione di bilancio**

---

Il regolamento interno dedica una procedura particolare all'esame dei disegni di legge che costituiscono la cosiddetta manovra finanziaria cioè i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso, la legge finanziaria e il rendiconto.

Per indicare il periodo di esame di tali provvedimenti, che ricorre tra novembre e dicembre per il bilancio di previsione e, normalmente, tra giugno e luglio per l'assestamento dello stesso, si parla di "sessione di bilancio".

Le peculiarità che la caratterizzano sono, in sintesi, le seguenti:

è un procedimento ad iniziativa vincolata poiché spetta alla Giunta provinciale la presentazione dei provvedimenti che costituiscono la manovra finanziaria;

ha la precisa durata di cinquanta giorni a partire dall'assegnazione del disegno di legge alla commissione competente; per assicurare spazi congrui alla conclusione dell'iter, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi all'inizio della sessione approva un calendario dei lavori dove stabilisce le giornate dedicate ai lavori della commissione permanente, i giorni in cui si riuniscono le altre commissioni per rendere un parere sulla legge finanziaria e le sedute per l'esame d'aula con indicazione del tempo a disposizione di ciascun gruppo per la

discussione; proprio l'esame della manovra finanziaria ha rappresentato la prima occasione di applicazione del sistema della programmazione e del tempo contingentato;

è un momento centrale e trasversale all'interno dell'attività consiliare poiché la legge finanziaria detta disposizioni che, sebbene a carattere finanziario, riguardano tutti settori dell'attività politica; per questo le altre commissioni permanenti sono chiamate ad esprimere un parere sugli articoli di competenza e tutti i consiglieri sono invitati a partecipare ai lavori della commissione assegnataria della manovra finanziaria;

gli articoli, gli emendamenti e gli ordini del giorno della legge finanziaria sono sottoposti ad un particolare vaglio di ammissibilità diretto a mantenere compatto l'argomento della proposta: il Presidente del Consiglio, prima di investire la commissione competente, dispone lo stralcio dal testo degli articoli non aventi contenuto di norma finanziaria; coerentemente non sono ammessi emendamenti non aventi contenuto di norma finanziaria; gli emendamenti inoltre devono rispettare il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi, se comportano maggiori spese o minori entrate, devono quantificarle e indicare le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari; anche gli ordini del giorno devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità del bilancio.

## La funzione conoscitiva e la funzione di indirizzo

Per svolgere una efficace azione politica i consiglieri provinciali hanno necessità di conoscere in maniera approfondita e completa l'attività delle istituzioni provinciali, con particolare riferimento all'azione della Giunta provinciale. A tal fine il regolamento interno prevede numerosi istituti, il cui utilizzo concretizza l'esercizio della funzione conoscitiva. In primo luogo va ricordato che ai singoli consiglieri è riconosciuto un diritto d'informazione particolarmente pregnante; a questo si aggiungono poi diversi strumenti con caratteristiche e finalità differenti. Il principale strumento è quello dell'interrogazione. È attivabile autonomamente da ciascun consigliere per ottenere, a scelta, una risposta scritta o una risposta orale. È altresì previsto lo strumento dell'interrogazione a risposta immediata, una domanda breve e senza alcun commento, cui la Giunta risponde in Aula all'inizio di ciascuna tornata consiliare, durante il cosiddetto "question time". Le indagini conoscitive, svolte da commissioni permanenti o speciali, e le conferenze d'informazione sono invece istituti che servono ad approfondire temi di una certa vastità, soprattutto in preparazione di futuri interventi di aggiornamento normativo.

Tali strumenti conoscitivi, oltre a costituire una base necessaria per lo sviluppo dell'attività politica di ciascun consigliere, realizzano un vitale dialogo tra l'istituzione consiliare e gli altri organi statutari, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. Essi sono inoltre la base per l'esercizio della funzione di indirizzo, con cui i consiglieri determinano le scelte della politica provinciale e incidono sull'attività di governo concorrendo a scegliere interessi da promuovere e istanze cui rispondere. La funzione di indirizzo politico si concretizza infatti in impegni assunti dal Consiglio provinciale o dalla Giunta a realizzare obiettivi o a intraprendere attività. Essa si svolge tramite la mozione, la risoluzione e l'ordine del giorno.

Sia l'attività conoscitiva che l'attività d'indirizzo sono inoltre funzionali al controllo dell'attività di governo inteso come osservazione delle scelte attuative degli atti consiliari e verifica dei risultati conseguiti.

## **L'interrogazione**

---

Lo strumento più semplice e più tipico con il quale si esercitano le funzioni consiliari conoscitiva e di controllo è l'interrogazione: una semplice domanda, presentata in forma scritta, che ogni consigliere provinciale può rivolgere al Presidente della Provincia, o a un assessore, per sapere se un certo fatto sia vero, quali informazioni si posseggano in proposito, se si intende al riguardo comunicare notizie al Consiglio ed anche se si intendano adottare appositi provvedimenti. Con l'interrogazione dunque si sollecita la Giunta ad intervenire in una determinata situazione e, nel caso l'abbia già fatto, a fornire informazioni e spiegazioni circa l'attività che ha svolto.

La maggior parte delle interrogazioni richiede la risposta in forma scritta. In questo caso il regolamento stabilisce dei termini entro i quali la Giunta deve rispondere. La prassi consiliare ha però dimostrato come tali termini siano raramente rispettati, in parte forse intenzionalmente, in parte per l'alto numero delle interrogazioni presentate, e in parte a causa del tempo necessario per acquisire presso soggetti esterni alla Giunta i dati necessari per redigere una compiuta risposta.

Se invece il consigliere chiede che gli sia risposto oralmente, il documento viene posto all'ordine del giorno del Consiglio. In Aula l'interrogante legge ed illustra l'interrogazione, il rappresentante della Giunta interrogato ha a disposizione un certo tempo per fornire tutti gli elementi della risposta e infine il consigliere interessato può brevemente replicare per dichiarare se è o meno soddisfatto delle spiegazioni ricevute.

Da segnalare la facoltà riconosciuta agli interrogati di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di interrogazioni che non hanno ricevuto risposta scritta nei termini regolamentari. Tale istituto, la cui prima applicazione risale all'inizio della XIV legislatura, offre certamente un'ulteriore possibilità ai consiglieri di acquisire utili elementi informativi al fine di svolgere in modo efficace il proprio mandato.

## **L'interrogazione a risposta immediata (question time)**

---

L'interrogazione a risposta immediata è uno strumento mutuato dal sistema parlamentare inglese, ecco perché è conosciuto in gergo come "question time".

Consiste in una semplice domanda, presentata per iscritto, breve e senza alcun commento, che ogni consigliere può rivolgere al Presidente della Provincia o a un assessore su di un fatto che sia di competenza della Giunta stessa. All'inizio di ogni tornata di lavori del Consiglio, per un'ora e mezza, i consiglieri possono interrogare i componenti la Giunta provinciale su fatti di attualità: il Presidente del Consiglio legge i testi delle singole interrogazioni; gli interrogati hanno a disposizione pochi minuti per fornire una sintetica risposta ed infine il consigliere proponente ha diritto di replicare, seppur altrettanto brevemente.

La trattazione delle interrogazioni a risposta immediata consente un pubblico confronto su argomenti diversi e di attualità, perché i testi delle interrogazioni devono essere depositati - a garanzia della loro preventiva conoscenza da parte di chi è chiamato a rispondere ma anche del diritto del proponente ad ottenere una risposta circostanziata - solo tre giorni prima della seduta in cui si discutono.

## **L'attività di studio**

---

Accanto agli strumenti informativi a disposizione dei singoli consiglieri, altre occasioni di acquisizione di informazioni sono le attività di studio di determinate tematiche, svolte collegialmente dagli organi consiliari in cui si articola il Consiglio. Tali attività si sostanziano in utili momenti di conoscenza e di approfondimento delle questioni più disparate, propedeutici all'esercizio del mandato politico dei consiglieri e alla predisposizione di proposte di atti consiliari di varia natura, dall'iniziativa legislativa ai poteri di controllo o di indirizzo.

Quindi, se un consigliere ritiene che ci sia bisogno di analizzare, attraverso un lavoro collettivo, una questione di importanza generale interessa innanzitutto la commissione permanente competente per materia, la quale può deliberare di effettuare un'indagine conoscitiva su quella tematica. La commissione raccoglie dati, informazioni, documenti e notizie, sente i soggetti pubblici e privati coinvolti, e può anche avvalersi di consulenze tecniche autorizzate dal Presidente del Consiglio. Al termine dell'attività presenta al Consiglio una relazione con le proprie proposte sulla questione approfondita.

Se invece si ritiene che una determinata tematica - per la sua rilevanza istituzionale e politica, o per aspetti di novità o di trasversalità rispetto alle competenze delle commissioni permanenti - necessiti di un approfondimento particolare e che sia opportuno che ciò sia effettuato da un organo apposito, un consigliere può promuovere la creazione di una commissione di studio. La costituzione di una commissione di studio è decisa dal Consiglio che ne fissa l'oggetto, le finalità, i poteri e la durata. La commissione di studio, dopo lo svolgimento di un'attività istruttoria volta ad acquisire documenti e informazioni nonché ad effettuare consultazioni con tutti i soggetti interessati, anche con l'ausilio di consulenti, termina la propria attività con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva con la quale riferisce le conoscenze acquisite e presenta proposte e suggerimenti di natura politica, legislativa e amministrativa sulla tematica esaminata.

## **Le indagini**

---

L'indagine consiliare è un'attività conoscitiva particolarmente approfondita avente ad oggetto temi di una certa complessità. Gli obiettivi dell'indagine possono essere diversi: dalla semplice acquisizione di informazioni, alla predisposizione di iniziative politiche di diversa entità, fino alla scrittura di un testo normativo. L'indagine, spesso promossa su argomenti di attualità, è inoltre un segnale dell'attenzione e dell'interesse che le forze politiche dedicano ad una specifica problematica.

Lo svolgimento di un'indagine conoscitiva è deliberato dal Consiglio provinciale, ma la proposta può essere avanzata, con strumenti diversi, anche da un singolo consigliere. Dello svolgimento dell'indagine può essere incaricata una commissione permanente, competente per materia, oppure una commissione speciale, cioè appositamente costituita per questo fine. Nello svolgimento dell'indagine la commissione può utilizzare gli ordinari strumenti conoscitivi regolamentari (consultazioni, richieste di informazione sopralluoghi) oppure essere investita di poteri di ricerca più incisivi. L'indagine termina solitamente con una relazione che dà conto dell'attività svolta e delle conclusioni raggiunte. Nella relazione la commissione può anche avanzare proposte per la risoluzione delle problematiche oggetto d'indagine. La relazione - inviata a tutti i consiglieri e alla Giunta provinciale e diffusa con gli strumenti comunicativi a disposizione dell'istituzione - può essere poi oggetto di un apposito dibattito d'aula.

## **L'ordine del giorno**

---

L'ordine del giorno è un documento tipico di indirizzo politico accessorio al procedimento legislativo.

In occasione della trattazione di un disegno di legge, infatti, ciascun consigliere può presentare proposte di ordine del giorno sul contenuto di quel provvedimento normativo e dirette a dare istruzioni alla Giunta circa l'applicazione della legge in esame.

Con la proposta di ordine del giorno si promuove dunque un dibattito e una manifestazione di volontà da parte dell'Assemblea su tematiche che devono essere attinenti alle questioni trattate da quel provvedimento legislativo.

Nella discussione di ciascuna proposta di ordine del giorno, oltre al presentatore del documento e al Presidente o ad un assessore della Giunta provinciale, ha diritto di intervenire per esprimere la propria posizione ciascun gruppo consiliare. Se in sede di votazione la proposta trova approvazione, il documento diviene un ordine del giorno, cioè un provvedimento formale adottato dal Consiglio che vincola politicamente la Giunta alle direttive impartite e agli impegni assunti.

Come per le mozioni e per le risoluzioni, anche per gli ordini del giorno compete al Presidente del Consiglio tenere in evidenza gli impegni assunti e informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Periodicamente egli chiede informazioni al Presidente della Provincia circa lo stato di attuazione degli ordini del giorno.

## **La risoluzione**

---

La risoluzione è uno strumento di indirizzo politico tramite il quale il Consiglio manifesta i propri orientamenti e definisce linee guida.

A differenza della mozione e dell'ordine del giorno la proposta di risoluzione non è però uno strumento individuale, perché deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri. Inoltre è un documento che non ha autonomia procedurale in quanto può essere presentato solo incidentalmente rispetto ad un'altra procedura: le comunicazioni della Giunta provinciale. Su argomenti di rilievo politico e amministrativo o su avvenimenti di particolare importanza il Presidente della Provincia, con un breve preavviso, può chiedere al Presidente del Consiglio di presentare proprie comunicazioni davanti all'Assemblea. Sulle comunicazioni si apre un dibattito, al quale può partecipare con un proprio rappresentante ciascun gruppo consiliare. In questo caso possono essere presentate proposte di risoluzione che vengono trattate con una procedura simile a quella delle proposte di mozioni.

La proposta di risoluzione è dunque uno strumento non idoneo a introdurre un dibattito ma in grado di riassumerlo, uno strumento facoltativo per concludere il dibattito politico tenutosi sulle comunicazioni del Governo, che raccoglie allora la manifestazione di volontà della maggioranza dell'Assemblea.

Se in sede di votazione la proposta trova approvazione, il documento diviene una risoluzione, un provvedimento formale adottato dal Consiglio. Compete al Presidente del Consiglio monitorare periodicamente lo stato di attuazione delle risoluzioni che impegnano l'Esecutivo.

## **La mozione**

---

La mozione è un atto consiliare di indirizzo politico, un documento tipico che ogni consigliere può presentare per promuovere un dibattito e una deliberazione dell'Assemblea su qualsiasi argomento che si ritenga essere di interesse per il Consiglio provinciale.

Nella discussione delle proposte di mozione, oltre al presentatore del documento e al Presidente della Provincia o ad un assessore della Giunta provinciale, ha diritto di intervenire ogni gruppo consiliare per esprimere la propria posizione su quella determinata tematica. Solo la Giunta provinciale e il presentatore possono parlare in replica. Se in sede di votazione la proposta trova approvazione, il documento diviene una mozione, un provvedimento formale adottato dal Consiglio.

L'interesse politico del presentatore della mozione a che l'Assemblea si pronunci sulla sua proposta si evidenzia con la trattazione degli emendamenti, che sono votati solo con l'accordo del proponente e unitamente al testo della mozione.

La mozione è il più classico strumento di indirizzo politico ed è generalmente utilizzato per vincolare la Giunta provinciale a un determinato indirizzo o a compiere determinati adempimenti ma anche per vincolare in maniera analoga lo stesso Consiglio.

Con la presentazione di una mozione pertanto non si intende solo conoscere la condotta politica della Giunta su di un particolare problema ma si vuole anche contrapporre l'indirizzo politico del Consiglio a quello seguito, o che sta seguendo, la Giunta. In altre parole la mozione provoca un giudizio dell'intero Consiglio sull'attività della Giunta e vincola politicamente la stessa al comportamento e agli indirizzi specificati nel documento approvato.

Il Presidente del Consiglio ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con le mozioni e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Periodicamente chiede informazioni al Presidente della Provincia circa lo stato di attuazione delle mozioni che impegnano l'Esecutivo.

## **La mozione di sfiducia**

---

La mozione di sfiducia è un particolare tipo di atto politico diretto a mettere in discussione davanti all'Assemblea legislativa il rapporto fiduciario esistente tra il Consiglio e il Presidente della Provincia o uno o più assessori della Giunta provinciale. Pertanto, per bilanciare gli effetti che derivano da una sua eventuale approvazione, le modalità di presentazione e di discussione di una mozione di sfiducia sono più gravose rispetto ai documenti che di analogo hanno solo il nome mozione. Innanzitutto il documento deve essere sottoscritto da almeno sette consiglieri ed essere motivato. La motivazione esprime e concretizza l'indirizzo politico - criticato o suggerito - dei gruppi politici che sottoscrivono il documento. La mozione di sfiducia poi non può essere posta all'ordine del giorno del Consiglio prima che siano decorsi sette giorni dalla sua presentazione ma deve essere discussa entro quindici giorni. Infine, è obbligatoriamente posta in votazione per appello nominale (con ciò, oltre a dare solennità formale e alto rilievo politico alla manifestazione di volontà del Consiglio, si vincola la responsabilità individuale dei singoli consiglieri che sono personalmente chiamati a dare conto del loro voto di fronte al governo come di fronte al corpo elettorale) e per essere approvata deve ottenere i voti della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (18 voti).

Il rigetto di una mozione di sfiducia comporta la conferma dell'esistenza di un vincolo di fiducia tra la maggioranza consiliare e il Presidente della Provincia o gli assessori, la permanenza di una sintonia politica tra l'organo legislativo e quello esecutivo. Anzi, talvolta proprio la discussione di una mozione di sfiducia può servire a ricompattare i gruppi politici che formano la maggioranza di governo.

L'approvazione in Consiglio di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia attesta che è cessata la relazione fiduciaria esistente. L'effetto è gravoso: comporta la decadenza del Presidente e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni che vengono organizzate dal Presidente sfiduciato entro i successivi quindici giorni e che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.

L'approvazione in Consiglio di una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più assessori comporta la decadenza degli sfiduciati.

## Altre funzioni

### Nomine e designazioni

---

Nella funzione consiliare di indirizzo e di controllo che la Costituzione, lo Statuto, il regolamento interno e le prassi consiliari assegnano al Consiglio provinciale rientra anche il controllo su alcune nomine e designazioni effettuate dalla Giunta provinciale. A volte poi è prevista la partecipazione del Consiglio alla scelta di alcuni componenti di organismi nominati dalla Giunta provinciale o, sia pure con minor frequenza, da altri soggetti.

Infatti, rispetto alle nomine o designazioni di competenza della Giunta provinciale relative ad alcuni istituti ed enti la Prima Commissione definisce in via preventiva i requisiti di professionalità e di competenza che devono possedere i soggetti chiamati alle cariche più elevate, quali i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione. Spetta per lo più alla Giunta, ma talora anche al Consiglio, individuare nominalmente i candidati, mentre la Prima Commissione, sulla base dei curricula presentati, il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti.

Inoltre, numerose sono le leggi della Provincia che costituiscono società, enti funzionali, fondazioni per l'esercizio di funzioni di competenza provinciale o comunque comitati e commissioni con compiti consultivi o propositivi. Spesso tali leggi richiedono che negli organi collegiali un certo numero di componenti sia designato dal Consiglio provinciale e che una parte di questi siano designati su indicazione delle forze politiche di minoranza, mentre il potere di nomina spetta alla Giunta provinciale o a altro soggetto.

In alcuni casi, invece, generalmente di una certa rilevanza istituzionale - quali ad esempio l'elezione del Difensore civico, dei rappresentanti della Provincia nella Commissione dei 12, del Comitato provinciale per le comunicazioni, dell'Autorità per le minoranze linguistiche - il Consiglio è chiamato ad effettuare direttamente la nomina.

### Pareri

---

La maggior parte del tempo e delle energie delle commissioni permanenti è assorbita dall'attività istruttoria in sede referente dei disegni di legge proposti dai consiglieri, dalla Giunta provinciale e dal popolo. Ma un ruolo sempre più importante hanno assunto le iniziative delle commissioni permanenti volte ad acquisire informazioni ed elementi di giudizio utili per l'attività consiliare nonché le azioni di verifica e di controllo sull'attività

dell'Esecutivo. Numerose leggi provinciali poi attribuiscono alle commissioni permanenti il compito di esprimere il proprio parere su regolamenti o su altri provvedimenti di competenza della Giunta provinciale. Si tratta sempre di pareri obbligatori (la Giunta è obbligata a chiederli), ma non vincolanti (la Giunta non è obbligata ad adeguarsi al parere della commissione, ma è tenuta a motivare il mancato recepimento), espressi alla fine di procedimenti anche molto complessi e prima che l'Esecutivo adotti quell'atto in sede definitiva.

In sede consultiva il ruolo della commissione è essenzialmente di garanzia, in quanto assicura l'apporto al procedimento di una competenza particolare qual è quella propria degli affari trattati dalla commissione: la dimensione politica nella quale vengono ad operare le commissioni quando sono chiamate ad esprimere pareri si colloca nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico. Infatti, l'espressione di un parere da parte di un organo del potere legislativo non realizza una compartecipazione dell'organo consiliare all'attività amministrativa perché i pareri delle commissioni non sono di natura tecnica o giuridica ma implicano invece una valutazione di rilevanza politica della questione, della corrispondenza e della coerenza del provvedimento rispetto alla legge a cui dà attuazione e all'indirizzo generale provinciale.

### **Esame della relazione del Difensore civico**

---

Il Difensore civico segue, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di competenza della Provincia e dei suoi enti delegati e, previa stipula di una convenzione, anche dei comuni, comprensori, case di riposo, ecc. Il suo compito quindi è di facilitare il dialogo tra i cittadini e le istituzioni, aiutandoli a soddisfare i propri bisogni nei rapporti con l'ente pubblico e garantendo la tempestività e la regolarità dei procedimenti e il superamento di ritardi e incomprensioni. Alla legge istitutiva del Difensore civico (legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28) sono stati nel tempo aggiunti riferimenti specifici ad alcuni settori di intervento, come l'ambiente e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio provinciale e svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza. È scelto dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura tra persone con un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riferimento ai settori rientranti nelle sue competenze. Per la nomina del Difensore civico è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, quindi una maggioranza superiore a quella prescritta per altre nomine e designazioni proprio per sottolineare l'esigenza di un'ampia condivisione consiliare del nominativo prescelto, al di là degli schieramenti politici.

L'opera che il Difensore civico svolge non solo nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti dell'amministrazione viene riassunta in una relazione annuale che il Difensore presenta al Consiglio, ma se lo ritiene opportuno può presentare anche altre relazioni su determinate tematiche. La pubblica discussione delle relazioni rappresenta l'occasione per effettuare un'analisi sullo stato della pubblica amministrazione, sulle mancanze di natura legislativa, regolamentare e organizzativa emerse nei rapporti con le strutture degli enti pubblici ed anche sulle possibilità di intervenire per migliorare e correggere l'azione pubblica. A tal fine, durante la discussione ogni consigliere può presentare proposte di ordini del giorno, documenti politici con i quali si danno istruzioni alla Giunta in merito ad una questione determinata. Con l'approvazione della proposta il Consiglio impegna l'Esecutivo all'attuazione delle direttive impartite.

## **Esame della relazione della Commissione per le pari opportunità**

---

La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna è stata istituita con la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, per promuovere iniziative in campo istituzionale, economico, sociale e culturale volte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna, in attuazione dei principi della Costituzione che sanciscono l'uguaglianza e la parità sociale fra i sessi.

La commissione è nominata dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura ed è formata da quindici componenti, dodici eletti dalle associazioni e dai movimenti femminili rappresentativi a livello provinciale, e tre dal Consiglio provinciale, scelti tra persone esperte nei settori del lavoro, dell'economia, dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura e dell'istruzione.

La commissione per le pari opportunità è organo di consulenza della Giunta e del Consiglio provinciali ed è chiamata a esprimere il proprio parere sui disegni di legge della Giunta, e su altri atti di competenza di quest'ultima che toccano direttamente o indirettamente la condizione femminile. Inoltre, la commissione può svolgere indagini conoscitive, verificare lo stato di attuazione della legislazione provinciale in materia di parità, promuovere azioni positive e momenti informativi, tutto con lo scopo di migliorare la normativa vigente nei settori che possono interessare la condizione femminile in provincia.

La commissione dà conto della sua attività in una relazione annuale presentata al Consiglio, in cui si valuta anche lo stato di applicazione della legislazione della Provincia e si formulano osservazioni e proposte. La discussione consiliare della relazione rappresenta l'occasione per compiere una ricognizione delle problematiche esistenti e per valutare proposte di modifica e di miglioramento della situazione.

## **Esame dei progetti di legge**

---

La Costituzione prevede che i consigli regionali possano partecipare ad attività proprie dello Stato, e innanzitutto all'attività legislativa con la presentazione di progetti di legge alle Camere e quindi l'attivazione del procedimento di formazione della legge statale.

Lo Statuto ha assegnato tale potere anche al Consiglio provinciale e la norma di attuazione ha stabilito che il progetto di legge costituisce un esercizio dell'iniziativa legislativa statale. Si tratta dunque di una particolare forma di collegamento tra diversi livelli istituzionali, Provincia e Stato, secondo un processo ascendente che va dal Consiglio provinciale al Parlamento.

Il progetto di legge, sottoscritto da almeno cinque consiglieri, deve disciplinare materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse. Il Consiglio provinciale, pertanto, come organo rappresentativo degli interessi generali della comunità, con l'esame dei progetti di legge può promuovere iniziative in materie particolarmente sentite dalla popolazione provinciale, non riguardanti l'attività della Provincia ma riservate alla competenza dello Stato.

Al progetto di legge si applica la disciplina prevista per il procedimento legislativo, che si articola in una fase istruttoria compiuta dalla commissione permanente competente per materia e poi nell'esame deliberativo spettante al Consiglio.

I progetti di legge approvati dal Consiglio, corredati da una relazione illustrativa, sono inviati al Presidente della Provincia che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.

L'esito dei progetti di legge di iniziativa regionale è stato sinora insoddisfacente, tant'è che le stesse regioni hanno finito con il privilegiare altre e diverse modalità di partecipazione alle attività dello Stato, anche tramite forme di consultazione e di contatto che nel tempo si sono dimostrate più efficaci. Infatti, i regolamenti parlamentari non contengono alcuna disposizione specifica che disciplini e che magari favorisca l'esame dei progetti di legge di iniziativa regionale, ai quali si applica la disciplina ordinaria del procedimento legislativo.

## **Esame dei voti**

---

Tra i momenti di partecipazione all'attività dello Stato che sono concessi al Consiglio provinciale rientra l'adozione di voti in materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse.

Il voto è una richiesta motivata di intervento del Parlamento, non corredata da un testo articolato e promossa su iniziativa di almeno cinque consiglieri.

Al voto si applica la disciplina prevista per l'esame delle proposte di mozione. I voti approvati dal Consiglio sono inviati al Presidente della Provincia che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.

Per l'esame dei voti presentati dalle regioni l'unica disposizione esistente a livello di regolamenti parlamentari è rinvenibile nel regolamento del Senato, il quale stabilisce che essi, dopo essere stati comunicati all'Assemblea, sono trasmessi alla commissione competente per materia; se i voti hanno attinenza con disegni di legge già pendenti presso la commissione sono discussi congiuntamente a tali disegni di legge. È infine previsto che il loro esame possa concludersi o con una relazione all'Assemblea o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere in merito. Il voto pertanto si presenta come lo strumento ideale per sollecitare un'iniziativa di legge statale o per richiedere emendamenti a iniziative in corso.

## **Petizioni**

---

Una pluralità di persone, cittadini e non, ha la facoltà di presentare una petizione per rivolgere al Consiglio una richiesta volta a sostenere un interesse diffuso, in particolare per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità. Il diritto di petizione proviene da un istituto antico, dalle 'suppliche al sovrano' che fin dall'epoca medievale spettavano al popolo. Nelle moderne democrazie rappresentative, nelle quali la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso le assemblee parlamentari, le petizioni sono indirizzate al parlamento.

È uno strumento datato ma che conserva talvolta una certa utilità etico-politica, soprattutto quando rappresenta sentimenti della pubblica opinione non organizzata in partiti o associazioni.

La petizione, usualmente corredata da un consistente numero di firme proprio a dimostrazione dell'interesse diffuso alla trattazione dell'argomento proposto, va dunque indirizzata al Presidente del Consiglio il quale sottopone il documento all'Ufficio di Presidenza, competente a valutare l'esistenza delle condizioni regolamentari prescritte per la presentazione al Consiglio di una petizione. Successivamente il Presidente trasmette la petizione alla commissione permanente competente per materia, la quale è chiamata a esaminare la tematica attraverso un'istruttoria che comprende, oltre allo studio delle possibili problematiche giuridiche e tecniche, anche l'incontro con l'assessore provinciale che tratta quella materia nonché la consultazione di una rappresentanza dei promotori, come degli altri soggetti interessati. È anche possibile che la commissione decida di

prendere diretta visione dei problemi portati alla sua attenzione e programmi sopralluoghi sul territorio. La commissione termina l'attività presentando una relazione conclusiva la quale, oltre a illustrare l'attività svolta, può contenere ipotesi di soluzione delle problematiche analizzate. Il Presidente del Consiglio trasmette tale relazione agli interessati, ai consiglieri e alla Giunta provinciale.

### **Modalità di revisione dello Statuto**

---

L'iniziativa per le modificazioni dello Statuto è attribuita al Consiglio regionale che la esercita solo su conforme proposta dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il Consiglio provinciale ha dunque il potere di avviare il procedimento di revisione del proprio Statuto, revisione della cui opportunità è portata è il miglior giudice.

La facoltà di presentare una proposta di modifica spetta a ciascun consigliere provinciale e alla Giunta. L'iter per tali progetti di modifica dello Statuto è analogo a quello previsto per i disegni di legge; una volta approvati, però, devono essere comunicati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (a cui compete analogo potere di proposta) e trasmessi al Consiglio regionale (al quale compete l'adozione della formale deliberazione di iniziativa legislativa conforme alle due proposte dei Consigli provinciali).

Lo Statuto ha poi previsto per i progetti di modifica dello Statuto formulati dal Governo o da membri delle Camere la loro comunicazione obbligatoria al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, i quali sono chiamati ad esprimere entro due mesi il loro parere.

Su tali progetti si pronuncia dapprima in sede istruttoria, entro venti giorni, la competente commissione permanente; dopo compete al plenum dell'Assemblea legislativa esprimere il parere, nel rispetto del citato termine di due mesi che lo Statuto assegna al Consiglio per il completamento della procedura.

L'intervento del Consiglio provinciale (e di quello regionale) nel procedimento parlamentare di revisione di una legge costituzionale - quale è la legge 'a procedura integrata' che modifica lo Statuto - rappresenta un'importante funzione di garanzia dell'autonomia oltre che un rilevante passaggio dell'iter di esame delle modifiche statutarie, in quanto si tratta di un parere obbligatorio, diretto a garantire sempre e comunque l'apporto al Parlamento dell'opinione del massimo organo deliberativo e rappresentativo della comunità trentina.

# Assistere ai lavori del Consiglio

## **Come si assiste ai lavori del Consiglio**

Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche.

Per consuetudine, le sedute si svolgono nella Sala del Consiglio, che si trova nel Palazzo della Regione, in Piazza Dante a Trento.

Il pubblico può seguire lo svolgimento delle sedute consiliari seduto nelle tribune appositamente riservate e fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo deposito in portineria di un documento di identificazione personale.

Tutte le persone ammesse nelle tribune devono mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio e sedute, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e da comunicazioni e scambi di parola con i consiglieri.

È vietato fumare ed è vietato introdurre ed esporre cartelli, bandiere o striscioni.

Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del regolamento e, nei casi più gravi, può ordinare lo sgombero delle tribune.

Nella sala situata al piano terra del Palazzo ove si tengono le sedute del Consiglio, il pubblico può seguire i lavori attraverso un impianto audiovisivo.

## **Forme di pubblicità dei lavori del Consiglio**

La pubblicità dei lavori del Consiglio provinciale è assicurata anche tramite la trasmissione diretta delle sedute via internet sul sito web del Consiglio nonché tramite la trasmissione televisiva diretta curata da un'emittente locale.

Per ogni seduta pubblica è redatto inoltre il resoconto integrale, un documento che riproduce con esattezza sia lo svolgimento del dibattito che il contenuto di ogni deliberato. Ogni resoconto è corredato da un indice che riporta gli argomenti trattati e per ognuno di essi i nominativi dei consiglieri intervenuti nella discussione. Tali atti nella versione definitiva sono disponibili sul sito web del Consiglio: [www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it). I consiglieri possono prendere visione delle bozze dei resoconti nella loro versione provvisoria sull'intranet consiliare: <http://info.consiglio.provincia.tn.it>.

La raccolta dei resoconti integrali dei lavori costituisce una preziosa memoria storica dell'attività dell'Assemblea legislativa.

Di ciascuna seduta del Consiglio viene redatto, infine, il processo verbale nel quale si riportano gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.